

Dr. ANTONIO MARZANI
NOTAIO IN AOSTA
Via Antonio Gramsci n.7 - Tel. 0165.45626

N.14844 di repertorio

N.8499 di raccolta

Costituzione della Società per Azioni

"SOCIETA' DI SERVIZI VALLE D'AOSTA S.P.A.",

in francese "SOCIETE DE SERVICES VALLEE D'AOSTE S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventotto marzo duemilaundici

28 marzo 2011

in Aosta, Piazza Albert Deffeyes n.1, presso gli Uffici della Regione Autono-
ma Valle d'Aosta.

Innanzi a me dottor Antonio Marzani, Notaio in Aosta, iscritto al Collegio
notarile del distretto di Aosta, è comparso il signor:

Augusto Rollandin, nato a Brusson il 13 giugno 1949 e domiciliato presso
la sede della Regione di cui *infra*:



il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rap-
presentante della

"Regione Autonoma Valle d'Aosta", con sede ad Aosta, Piazza Deffeyes
n.1 - codice fiscale 80002270074;

a quanto *infra* autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio regionale
n. 13 del 1° luglio 2008 che in copia conforme, dispensatamene la lettura dal
comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale e poteri io
Notaio sono certo, mi richiede di far constare da pubblico atto quanto segue:

1) La Regione Autonoma Valle d'Aosta, azionista unico, come sopra rappre-
sentata, in forza della legge regionale 20 dicembre 2010, n.44, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n.53 del 28 di-



11100 Aosta - Via Antonio Gramsci, 7
Tel e Fax 0165-45626 - 0165-45636

cembre 2010 recante "Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale" e in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n.648 del 18.3.2011, che in copia conforme, dispensatamene la lettura dal componente, si allega al presente atto sotto la lettera "B", costituisce una società per azioni sotto la denominazione di

"SOCIETA' DI SERVIZI VALLE D'AOSTA S.p.A."

in francese **"SOCIETE DE SERVICES VALLEE D'AOSTE S.p.A."**.

2) La società ha per oggetto lo svolgimento di servizi strumentali volti a supportare le attività e i servizi che istituzionalmente competono all'Amministrazione regionale, ed in particolare le seguenti attività:

a) l'assistenza e il sostegno, anche educativo, alle persone affette da patologie fisiche o psichiche, ai disabili e agli anziani;

b) l'assistenza a favore di individui, comunità e famiglie allo scopo di prevenire e risolvere situazioni di bisogno e di favorire la piena autonomia, attivando relazioni di aiuto personale e sociale oltre che organizzando e promuovendo prestazioni e servizi;

c) lo svolgimento di attività di formazione ed aggiornamento nel campo dei servizi alla persona;

d) l'organizzazione e l'assistenza nelle attività di valorizzazione e custodia dei beni culturali, nonché nella gestione di attività culturali o fieristiche;

e) il supporto nella gestione dei cantieri di lavoro per l'esecuzione in amministrazione diretta degli interventi di cui alle leggi regionali 27 luglio 1989, n.44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), e 4 agosto 2009, n.26 (Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento e la realizzazione di opere minori di

pubblica utilità).


Essa può, inoltre, svolgere ogni ulteriore servizio affidato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta in riferimento all'oggetto sociale e può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale.

3) La società ha sede nel Comune di Quart. L'indirizzo della detta sede viene indicato in Località Amérique n.127, ai fini dell'iscrizione della società nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter Disp. Att. C.C., ferma restando la competenza dell'organo amministrativo a decidere ogni variazione successiva dello stesso.

4) Il capitale sociale è fissato in euro novecentocinquantamila e centesimi zero (€ 950.000,00) pari a numero 950 (novecentocinquanta) azioni ordinarie del valore nominale di euro mille e centesimi zero (€ 1.000,00) e viene sottoscritto interamente dall'azionista Regione Autonoma Valle d'Aosta che, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di avere interamente versato presso la Banca UniCredit S.p.A., con sede ad Aosta, Avenue Conseil des Commis n.19. Detto importo di € 950.000,00 risulta dalla ricevuta rilasciata dalla Banca UniCredit S.p.A. in data 28.3.2011, che in copia conforme, dispensatamente la lettura dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "C".

5) La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilasessanta (31.12.2060).

6) La società è retta dal presente atto costitutivo e dallo statuto sociale composto di 20 (venti) articoli su tre (3) fogli, che, previa lettura da me datane al comparente e previa sottoscrizione del Comparente medesimo, vidimato a norma di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "D" per costituirne



parte integrante e sostanziale.

7) Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 44/2010 e dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, si dà atto che la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di tre (3) membri, compreso il Presidente della società il quale ne ha la legale rappresentanza, al quale spettano tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione durerà in carica fino alla scadenza dei prossimi tre esercizi, fatta salva la possibilità di rinomina.

8) Il costituente procede, quindi, alla designazione dei tre membri del Consiglio di Amministrazione, nominati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta con deliberazione n.528 del 4.3.2011, nelle persone di:

Fedele Borre, nato ad Aosta il 12 giugno 1946 e ivi residente, Regione Crou n.9 - c.f. BRR FDL 46H12 A326G - Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Mauro Giannini, nato ad Aosta il 9 giugno 1958 e ivi residente, Via Charrey n.1 - c.f. GNN MRA 58H09 A326V - Consigliere;

Pier Carlo Rusci, nato ad Aosta il 19 giugno 1950 e ivi residente, Regione Roppoz n.27 - c.f. RSC PCR 50H19 A326O - Consigliere;

e richiede l'iscrizione della loro nomina nel competente Registro delle Imprese.

Gli emolumenti dei Consiglieri, per i primi 3 (tre) esercizi sono fissati nel modo seguente: euro venticinquemila e centesimi zero (€ 25.000,00) per la qualifica di Presidente del Consiglio di amministrazione ed euro diecimila e centesimi zero (€ 10.000,00) per la qualifica di Consigliere. Gli emolumenti

degli esercizi successivi saranno determinati – come da Statuto – dall'Assemblea in successiva delibera. A detto organo amministrativo spettano tutti i poteri di cui all'allegato Statuto.

9) Il Comparsente delega il signor Fedele Borre, sopra generalizzato, ad apportare al presente atto costitutivo ed allegato statuto tutte quelle modificazioni che si rendessero necessarie in sede di pubblicità del presente e a ritirare dalla Banca sopra citata la quietanza concernente il versamento del capitale sociale depositato ed esonerando da responsabilità al riguardo la Banca stessa.

10) Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 44/2010 e dell'articolo 14 dello statuto sociale, si dà atto che il Collegio sindacale – a cui viene attribuita anche la funzione di revisione legale della società - è composto da tre membri effettivi e dei due membri supplenti che dureranno in carica per tre esercizi e decadranno con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

11) Il costituente procede, quindi, alla designazione dei tre membri effettivi e dei due membri supplenti del Collegio sindacale, nominati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta con deliberazione n.528 del 4.3.2011, nelle persone di:

Sindaci effettivi

- **Francesco Trifone**, nato a Catania il 18 febbraio 1945 e residente ad Aosta, Via delle Betulle n.186 - c.f. TRF FNC 45B18 C351P, iscritto all'Albo Unico dei Revisori Contabili al n.111529 in data 25.11.1999 - Presidente del Collegio Sindacale;

- **Pierluigi Berzieri**, nato ad Aosta il 9 settembre 1967 e ivi residente, Re-

gione Busseyaz n.24 - c.f. BRZ PLG 67P09 A326F, iscritto all'Albo Unico

dei Revisori Contabili al n.109648 in data 25.11.1999 - Sindaco effettivo; -----

- **Gennaro D'Aquino**, nato a Boscoreale (NA) il 4 febbraio 1941 e residente

ad Aosta, Via Saint Martin de Corléans n.188 - c.f. DQN GNR 41B04

B076Z, iscritto all'Albo Unico dei Revisori Contabili al n.21524 in data

12.4.1995 - Sindaco effettivo; -----

Sindaci supplenti -----

- **Michele Giovinazzo**, nato ad Aosta l'11 marzo 1969 e ivi residente, Via

Saint Martin de Corléans n.151/B - c.f. GVN MHL 69C11 A326U, iscritto

all'Albo Unico dei Revisori Contabili al n.110490 in data 25.11.1999 - Sin-

daco supplente; -----

- **Marco Girardi**, nato ad Aosta il 16 luglio 1961 e ivi residente, Via Croce

di Città n.32 - c.f. GRR MRC 61L16 A326S, iscritto all'Albo Unico dei Re-

visori Contabili al n.28279 in data 12.4.1995 - Sindaco supplente. -----

Gli emolumenti dei Sindaci effettivi, per l'intero primo triennio di nomina,

sono stabiliti secondo il minimo della tariffa professionale. -----

12) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo

esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2011. -----

13) Il costo per la costituzione della società derivanti dal presente atto è a ca-

rico della costituenda Società. Ai sensi dell'articolo 2328, comma 2, numero

12) del Codice civile, l'importo globale delle spese ammonta a circa euro

diecimila e centesimi zero (€ 10.000,00). -----

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina da perso-

na di mia fiducia sotto la mia direzione ove non scritto di mio pugno, del

quale ho dato lettura al componente che, approvandolo, con me lo sottoscrive

alle ore quindici e cinquantacinque circa.

Consta di due fogli scritti per sei pagine intere e per la settima fin qui.

Firmato in originale: Augusto Rollandin - Antonio Marzani notaio

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE
Conseil régional

Procès-verbal de la séance du 1^{er} juillet 2008 (après-midi)

L'an deux mille huit, le premier du mois de juillet, à quinze heures trente-six minutes, le Conseil de la Région autonome Vallée d'Aoste s'est réuni en réunion ordinaire, à Aoste, dans la salle du Conseil.

Les Conseillers suivants sont présents:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1) AGOSTINO Salvatore | 19) LATTANZI Massimo |
| 2) BENIN Anacleto | 20) LAVOYER Claudio |
| 3) BERTIN Alberto | 21) LOUVIN Roberto |
| 4) BIELER Mauro | 22) MARGUERETTAZ Aurelio |
| 5) CAVERI Luciano | 23) MORELLI Patrizia |
| 6) CERISE Alberto | 24) NORBIATO Carlo |
| 7) CERISE Giuseppe | 25) PASTORET Ennio |
| 8) CHATRIAN Albert | 26) RIGO Gianni |
| 9) COMÉ Dario | 27) RINI Emily |
| 10) CRETAZ Alberto | 28) ROLLANDIN Augusto |
| 11) DONZEL Raimondo | 29) ROSSET Andrea |
| 12) EMPEREUR Diego | 30) SALZONE Francesco |
| 13) FONTANA Carmela | 31) TIBALDI Enrico |
| 14) IMPERIAL Hélène | 32) VIÉRIN Laurent |
| 15) ISABELLON Giuseppe | 33) VIÉRIN Marco |
| 16) LA TORRE Leonardo | 34) ZUBLENA Manuela |
| 17) LANIÈCE Albert | 35) ZUCCHI Alberto |
| 18) LANIÈCE André | |

Assiste à la séance, aux termes de l'article 51 du Règlement intérieur, le Député Roberto NICCO.



La séance est présidée par M. Alberto CERISE.

Mme Emily RINI, conseillère, remplit les fonctions de secrétaire.

Mme Christine PERRIN, secrétaire général du Conseil, assiste à la séance. Mme Silvana CERISE assure le secrétariat.

Après en avoir constaté la validité, le président Alberto CERISE déclare ouverte la séance et l'Assemblée procède à l'examen des points de l'ordre du jour indiqués dans la lettre du Président de la Région du 17 juin 2008, réf. n° 7947/GAB.

Le Conseil adopte les actes suivants:



OBJET N° 13/XIII - ELECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION.

Le Président Alberto CERISE, faisant suite aux accomplissements concernant l'illustration du programme de gouvernement par le candidat à la charge de Président de la Région, la proposition du nombre et de l'articulation des Assessorats et des noms des Assesseurs, ainsi qu'au débat survenu (objets n° 11/XIII et n° 12/XIII), invite le Conseil, aux termes de l'article 2 de la loi régionale n° 21 du 7 août 2007 et de l'article 8 du Règlement intérieur pour le fonctionnement du Conseil régional, à procéder à l'élection, en son sein, du Président de la Région. Il rappelle que la votation a lieu par scrutin secret sur bulletins de vote, à la majorité absolue des Conseillers statutairement prévus.

Après vote secret effectué au banc des Conseillers (le Conseiller Emily RINI remplissant les fonctions de secrétaire et les Conseillers COMÉ, Patrizia MORELLI et Laurent VIÉRIN remplissant les fonctions de scrutateurs) ayant donné les résultats suivants:

- Conseillers présents et votants: trente-cinq ;
- Bulletins valablement exprimés: trente-cinq ;
- Bulletins blancs: douze.

Nombre de voix réunies:

- ROLLANDIN Augusto: vingt-trois ;

Le Président du Conseil, au vu des résultats de vote, proclame élu au poste de Président de la Région, avec vingt-trois voix favorables sur trente-cinq Conseillers votants, le Conseiller Augusto ROLLANDIN.

LE CONSEIL

prend acte et le Président de la Région, M. Augusto ROLLANDIN, sur invitation du Président du Conseil, prend place à la table du Gouvernement.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
(Alberto Cerise)

LE CONSEILLER SECRÉTAIRE
DU CONSEIL
(Emily Rini)

LE SECRÉTAIRE
(Christine Perrin)

Certificat de publication

Je certifie qu'un extrait de la présente délibération est publié au tableau d'affichage de l'Administration régionale à dater du 4 juillet 2008

Fait à Aoste, le 4 juillet 2008

LE SECRÉTAIRE
(Christine Perrin)

**Pour copie conforme, à usage administratif,
de l'original de l'extrait de la présente délibération**

Fait à Aoste, le 24 MAR 2011



LE SECRÉTAIRE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Christine Perrin)

[Handwritten signature of Christine Perrin]

LA GIUNTA REGIONALE



richiamata la legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 recante "Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale", in particolare:

- l'articolo 1, comma 1 con il quale la Regione promuove la costituzione di una società per azioni a totale capitale pubblico per l'erogazione di servizi strumentali all'esercizio dei compiti istituzionali dell'Amministrazione regionale al fine di assicurare l'economicità e la razionalizzazione della relativa gestione e, al comma 2, che stabilisce che l'atto costitutivo e lo statuto della società di servizi e ogni loro successiva modificazione sono approvati con deliberazione della Giunta regionale;
- l'articolo 2, comma 1 che prevede quale azionista unico della società di servizi la Regione autonoma Valle d'Aosta;
- l'articolo 3 che elenca le attività ed i servizi che istituzionalmente competono all'Amministrazione regionale e che costituiscono l'oggetto sociale, nello specifico:
 - l'assistenza e il sostegno, anche educativo, alle persone affette da patologie fisiche o psichiche, ai disabili e agli anziani;
 - l'assistenza a favore di individui, comunità e famiglie allo scopo di prevenire e risolvere situazioni di bisogno e di favorire la piena autonomia, attivando relazioni di aiuto personale e sociale oltre che organizzando e promuovendo prestazioni e servizi;
 - lo svolgimento di attività di formazione ed aggiornamento nel campo dei servizi alla persona;
 - l'organizzazione e l'assistenza nelle attività di valorizzazione e custodia dei beni culturali, nonché nella gestione di attività culturali o fieristiche;
 - il supporto nella gestione dei cantieri di lavoro per l'esecuzione in amministrazione diretta degli interventi di cui alle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), e 4 agosto 2009, n. 26 (Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità);
- l'articolo 4, comma 1 che determina l'ammontare del capitale sociale in euro 950.000,00;
- l'articolo 4, comma 2 il quale stabilisce che il capitale sociale di euro 950.000,00 dovrà essere interamente versato all'atto della costituzione della società di servizi;
- l'articolo 5 che prevede il sistema di amministrazione di tipo tradizionale affidato ad un Consiglio di amministrazione composto da un massimo di 5 membri, compreso il Presidente, tutti nominati ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile, per un periodo non superiore a tre esercizi la cui decadenza coincide con la data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale del triennio del mandato, fatta salva la possibilità di rinomina;
- l'articolo 6 che prevede che l'attività di controllo, compresa quella relativa al controllo contabile, sia affidata ad un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti, tutti nominati ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile, che durano in carica tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio;
- l'articolo 9 che regola i rapporti tra la società di servizi e la Regione è demandata alla sottoscrizione di uno o più contratti di servizio che saranno sottoposti all'approvazione della Giunta regionale da parte delle strutture dirigenziali ciascuna per la parte di svolgimento dei servizi e delle attività di propria competenza, mediante l'individuazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per lo svolgimento dei servizi, nonché dei criteri generali per l'espletamento di tali servizi con l'individuazione



RT

degli standard qualitativi e quantitativi da garantire e le modalità di verifica da parte delle singole strutture dirigenziali dell'andamento gestionale e delle scelte operative effettuate;

- l'articolo 10 che demanda alla società di servizi l'adozione, con propri provvedimenti, dei criteri e delle modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi necessari all'espletamento dei servizi regolati dai contratti di cui all'articolo 9;

fa presente che, come stabilito all'articolo 8 della legge regionale 44/2010, la Regione eserciterà il controllo analogo sulla costituenda società di servizi secondo le modalità riportate nell'articolo 17 dell'allegato statuto;

propone:


- di approvare gli allegati schemi di atto costitutivo (allegato A) e di statuto (allegato B) della costituenda società di servizi che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- di versare l'intero capitale sociale, pari ad euro 950.000,00;
- di impegnare la somma complessiva di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) necessaria per effettuare il versamento dell'intero capitale sociale di euro 950.000,00, nonché per le spese notarili nel limite dell'importo di euro 50.000,00;
- di incaricare, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), il Notaio Antonio Marzani avente sede a Aosta in Via Antonio Gramsci, 7 di rogare l'atto costitutivo e lo statuto, nonché di compiere tutte le operazioni necessarie ai fini di consentire la regolare costituzione della società, riconoscendo un onorario complessivo per un importo massimo di euro 8.386,00 (ottomilatrecentoottantaseimila), oltre al costo per le marche da bollo richieste per le copie conformi degli atti;
- di dare atto che è in facoltà del Presidente della Regione - che interverrà alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto per la costituzione e per il regolare avvio della società di servizi - autorizzare l'inserzione nei sopra citati documenti (atto costitutivo e statuto) di precisazioni, rettifiche ed aggiunte che il Notaio riterrà necessarie per il perfezionamento del rogito, nonché compiere tutti quegli adempimenti richiesti connessi alla costituzione della società di servizi;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 del 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Vice Capo Gabinetto della Presidenza della Regione e dal Capo del Servizio credito, partecipazioni e previdenza integrativa dell'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23.luglio 2010, n. 22;

su proposta del Presidente della Regione, Augusto Rollandin e dell'Assessore al bilancio, finanze e patrimonio, Claudio Lavoyer;

ad unanimità di voti favorevoli



DELIBERA

1. di approvare gli allegati schemi di atto costitutivo (allegato A) e di statuto (allegato B) della costituenda società di servizi che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di affidare l'incarico, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18, al Notaio Antonio Marzani avente sede a Aosta in Via Antonio Gramsci, 7 di rogare l'atto costitutivo e lo statuto della costituenda società di servizi, nonché di compiere tutti gli adempimenti necessari al fine di assicurare il regolare avvio e la regolare costituzione della società;
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per l'anno 2011 sul capitolo 35623 "Costituzione società di servizi S.p.a." (obiettivo 123106 "Partecipazioni azionarie e conferimenti - 1.11.1.21") così ripartito:
 - euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00) a valere sul dettaglio 16918 "Costituzione società di servizi S.p.a." del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2011/2013 che presenta la necessaria disponibilità;
 - euro 50.000,00 (cinquantamila/00) a valere sul dettaglio 16919 "Spese notarili per la costituzione della società di servizi S.p.a. di cui alla l.r. 44/2010" del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2011/2013 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di autorizzare il versamento dell'intero capitale sociale, pari ad euro 950.000,00;
5. di autorizzare la liquidazione a favore del Notaio Antonio Marzani dell'onorario complessivo massimo di euro 8.386,00 (ottomilatrecentoottantaseimila), oltre al costo per le marche da bollo richieste per le copie conformi degli atti su presentazione di apposita documentazione contabile;
6. di dare atto che è in facoltà del Presidente della Regione - che interverrà alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto per la costituzione e il regolare avvio della società di servizi - autorizzare l'inserzione nei sopra citati documenti (atto costitutivo e statuto) di precisazioni, rettifiche ed aggiunte che il Notaio riterrà necessarie per il perfezionamento del rogito, nonché compiere tutti quegli adempimenti richiesti connessi alla costituzione della società di servizi.

§




ALLEGATO A)

Repertorio n.

Raccolta n.

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' PER AZIONI
"SOCIETA' DI SERVIZI VALLE D'AOSTA S.P.A.",
in francese "SOCIETE DE SERVICES VALLEE D'AOSTE S.p.A."
REPUBBLICA ITALIANA



II duemilaundici

...2011

in Aosta, Via
innanzi a me dottor

Notaio in....., iscritto al Collegio notarile del distretto di _____, è comparso:

Augusto Rolfandin, nato a Brusson il 13 giugno 1949 e domiciliato presso la sede della Regione di cui *infra*, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della "Regione Autonoma Valle d'Aosta", con sede ad Aosta, in Piazza Deffeyes n.1 - codice fiscale 80002270074;

a quanto *infra* autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio regionale n. 13 del 1° luglio 2008, che in copia conforme, dispensatamene la lettura dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A". Detto Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di far constare da pubblico atto quanto segue:

1) La Regione Autonoma Valle d'Aosta, azionista unico, come sopra rappresentata, in forza della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 53 del 28 dicembre 2010 recante "Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale" e in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____, che si allega al presente atto sotto la lettera "B".costituisce una società per azioni sotto la denominazione di

"SOCIETA' DI SERVIZI S.p.A." in francese "SOCIETE DE SERVICES VALLEE D'AOSTE S.p.A."

2) La società ha per oggetto lo svolgimento di servizi strumentali volti a supportare le attività e i servizi che istituzionalmente competono all'Amministrazione regionale, ed in particolare le seguenti attività:

- a) l'assistenza e il sostegno, anche educativo, alle persone affette da patologie fisiche o psichiche, ai disabili e agli anziani;
- b) l'assistenza a favore di individui, comunità e famiglie allo scopo di prevenire e risolvere situazioni di bisogno e di favorire la piena autonomia, attivando relazioni di aiuto personale e sociale oltre che organizzando e promuovendo prestazioni e servizi;
- c) lo svolgimento di attività di formazione ed aggiornamento nel campo dei servizi alla persona;
- d) l'organizzazione e l'assistenza nelle attività di valorizzazione e custodia dei beni culturali, nonché nella gestione di attività culturali o fieristiche;
- e) il supporto nella gestione dei cantieri di lavoro per l'esecuzione in amministrazione diretta degli interventi di cui alle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), e 4 agosto 2009, n. 26 (Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità).

Essa può, inoltre, svolgere ogni ulteriore servizio affidato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta in riferimento all'oggetto sociale e può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale.


3) La società ha sede nel Comune di Aosta. L'indirizzo della detta sede viene indicato in _____ ai fini dell'iscrizione della società nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter Disp. Att. C.C., ferma restando la competenza dell'organo amministrativo a decidere ogni variazione successiva dello stesso.

4) Il capitale sociale è fissato in euro novecentocinquantamila e centesimi zero (€ 950.000,00) pari a numero 950 (novecentocinquanta) azioni ordinarie del valore nominale di euro mille e centesimi zero (€ 1.000,00) e viene sottoscritto interamente dall'azionista Regione Autonoma Valle d'Aosta, che a mezzo del suo rappresentante, dichiara di avere interamente versato presso la Banca Unicredit S.p.A. con sede ad Aosta in Avenue Conseil des Commis, 19. Detto importo di € 950.000,00 risulta dalla ricevuta rilasciata dalla Banca Unicredit S.p.A. in data _____ 2011, che in copia conforme, dispensatamene la lettura dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "C".

5) La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilasessanta (31.12.2060).

6) La società è retta dal presente atto costitutivo e dallo statuto sociale composto di 20 (venti) articoli che, previa lettura da me datane al comparente e previa sottoscrizione del Comparente medesimo, vidimato a norma di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "D" per costituire parte integrante e sostanziale.

7) Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 44/2010 e dell'articolo 12 dello statuto sociale, si dà atto che la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di tre (3) membri, compreso il Presidente della società il quale ne ha la legale rappresentanza, al quale spettano tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all'Assemblea. Il Consiglio





amministrazione durerà in carica fino alla scadenza dei prossimi tre esercizi, fatta salva la possibilità di rinomina.

8) Il Costituente procede, quindi, alla comunicazione dei tre membri del Consiglio di Amministrazione, nominati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta con deliberazione n. 528 del 4 marzo 2011, nelle persone di:

- BORRE FEDELE nato a Aosta (AO) il 12 giugno 1946 e residente in Aosta (AO), Regione Crou n. 9 (Codice Fiscale BRR FDL 46H12 A326G), in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione;
- GIANNINI MAURO nato a Aosta (AO) il 9 giugno 1958 e residente in Aosta (AO), Via Charrey n. 1, (Codice Fiscale GNN MRA 58H09 A326V), in qualità di Consigliere;
- RUSCI PIER CARLO nato a Aosta (AO) il 19 giugno 1950 e residente in Aosta (AO), Regione Roppoz n. 27, (Codice Fiscale RSC PCR 50H19 A326O), in qualità di Consigliere

e richiede l'iscrizione della loro nomina nel competente Registro delle Imprese.

Gli emolumenti dei Consiglieri, per i primi 3 (tre) esercizi sono fissati nel modo seguente: euro 25.000,00 per la qualifica di Presidente del Consiglio di amministrazione ed euro 10.000,00 per la qualifica di Consigliere. Gli emolumenti degli esercizi successivi saranno determinati - come da Statuto - dall'Assemblea in successiva delibera. A detto organo amministrativo spettano tutti i poteri di cui all'allegato Statuto.

9) Il Comparente delega il signor BORRE FEDELE, sopra generalizzato, ad apportare al presente atto costitutivo ed allegato statuto tutte quelle modificazioni che si rendessero necessarie in sede di pubblicità del presente e a ritirare dalla Banca sopra citata la quietanza concernente il versamento del capitale sociale depositato ed esonerando da responsabilità al riguardo la Banca stessa.

10) Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 44/2010 e dell'articolo 14 dello statuto sociale, si dà atto che il Collegio sindacale - a cui viene attribuita anche la funzione di revisione legale della società - è composto da tre membri effettivi e dei due membri supplenti che dureranno in carica per tre esercizi e decadranno con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

11) Il Costituente procede, quindi, alla comunicazione dei tre membri effettivi e dei due membri supplenti del Collegio sindacale, nominati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta con deliberazione n. 528 del 4 marzo 2011, nelle persone di:

Sindaci effettivi

- TRIFONE FRANCESCO nato a Catania (CT) il 18 febbraio 1945 e residente in Aosta (AO), Via Delle Betulle n. 186, (Codice Fiscale TRF FNC 45B18 C351P), iscritto all'Albo Unico Revisori Contabili al n. 111529 in data 25/11/1999, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale
- BERZIERI PIERLUIGI nato a Aosta (AO) il 9 settembre 1967 e residente in Aosta (AO), Regione Busseyaz n. 24, (Codice Fiscale BRZ PLG 67P09 A326F), iscritto all'Albo Unico Revisori Contabili al n. 109648 in data 25/11/1999, in qualità di Sindaco effettivo
- D'AQUINO GENNARO nato a Boscoreale (NA) il 4 febbraio 1941 e residente in Aosta (AO), Via Saint-Martin de Corléans n. 188, (Codice Fiscale DQN GNR 41B04 B076Z), iscritto all'Albo Unico Revisori Contabili al n. 21524 in data 12/04/1995, in qualità di Sindaco effettivo

Sindaci supplenti

- GIOVINAZZO MICHELE nato a Aosta (AO) l'11 marzo 1969 e residente in Aosta (AO), Via Saint-Martin de Corléans n. 151/B (Codice Fiscale GVN MHL 69C11 A326U), iscritto all'Albo Unico Revisori Contabili al n. 110490 in data 25/11/1999, in qualità di Sindaco supplente
- GIRARDI MARCO nato a Aosta (AO) il 16 luglio 1961 e residente in Aosta (AO), Via Croce di Città n. 32, (Codice Fiscale GRR MRC 61L16 A326S), iscritto all'Albo Unico Revisori Contabili al n. 28279 in data 12/04/1995, in qualità di Sindaco supplente.

Gli emolumenti dei Sindaci effettivi, per l'intero primo triennio di nomina, sono stabiliti secondo il minimo della tariffa professionale.

12) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2011.

13) Il costo per la costituzione della società derivanti dal presente atto è a carico della costituenda Società. Ai sensi dell'articolo 2328, comma 2, numero 12) del Codice civile, l'importo globale delle spese ammonta ad euro diecimila e centesimi zero (€ 10.000,00).

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia sotto

la mia direzione ove non scritto di mio pugno, del quale ho dato lettura ai comparenti che, appro-

vandolo, con me lo sottoscrivono alle ore

Consta di fogli scritt per pagine intere fin qui.



ALLEGATO B)

STATUTO DELLA SOCIETA' DI SERVIZI VALLE D'AOSTA S.P.A.
in francese "SOCIETE DE SERVICES VALLEE D'AOSTE S.P.A."

TITOLO I

Denominazione - Sede e domicilio - Durata - Oggetto sociale

Articolo 1

(Denominazione)

1. E' costituita una società per azioni sotto la denominazione sociale di
"SOCIETA' DI SERVIZI VALLE D'AOSTA S.p.A."
in francese "SOCIETE DE SERVICES VALLEE D'AOSTE S.p.A."
nel prosieguo indicata anche come "la società", ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44
(Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione).

Articolo 2

(Sede e domicilio)

1. La società ha sede nel Comune di Aosta (AO), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese. Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune è di competenza del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione, nei modi di legge e in conformità al presente statuto, potrà trasferire la sede legale all'interno del suddetto Comune o in un Comune diverso e altresì istituire anche uffici amministrativi decentrati, succursali e agenzie. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta la modifica del presente statuto.
3. Il domicilio dell'azionista unico, degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta ufficialmente depositato presso la sede della società e risultante dai libri sociali. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate dal Consiglio di amministrazione a cura del soggetto interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 3

(Durata)

1. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata dall'Assemblea straordinaria.

Articolo 4

(Oggetto sociale)

1. La società ha per oggetto lo svolgimento di servizi strumentali volti a supportare le attività e i servizi che istituzionalmente competono all'Amministrazione regionale, ed in particolare le seguenti attività:
- a) l'assistenza e il sostegno, anche educativo, alle persone affette da patologie fisiche o psichiche, ai disabili e agli anziani;
 - b) l'assistenza a favore di individui, comunità e famiglie allo scopo di prevenire e risolvere situazioni di bisogno e di favorire la piena autonomia, attivando relazioni di aiuto personale e sociale oltre che organizzando e promuovendo prestazioni e servizi;
 - c) lo svolgimento di attività di formazione ed aggiornamento nel campo dei servizi alla persona;
 - d) l'organizzazione e l'assistenza nelle attività di valorizzazione e custodia dei beni culturali, nonché nella gestione di attività culturali o fieristiche;
 - e) il supporto nella gestione dei cantieri di lavoro per l'esecuzione in amministrazione diretta degli interventi di cui alle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), e 4 agosto 2009, n. 26 (Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità).
- Essa può, inoltre, svolgere ogni ulteriore servizio affidato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta in riferimento all'oggetto sociale e può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale.
2. La società, nel rispetto degli indirizzi impartiti dall'azionista unico, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari e finanziarie o economiche e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, ad esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio e di quelle altre che risultino vietate da vigenti o future disposizioni di legge e purché si tratti di attività che abbiano attinenza, siano connesse e siano necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale.



3. La società, come disposto dall'articolo 13 del D.L. 223/2006, non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti diversi dall'azionista unico, nè in affidamento diretto nè con espletamento di procedure ad evidenza pubblica, nè partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale.
4. I servizi riportati nell'oggetto sociale potranno essere affidati dalla Regione alla società in maniera diretta (in house).
5. La società uniforma tutte le proprie attività ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
6. La società è assimilata ad organismo di diritto pubblico e, pertanto, per l'approvvigionamento di beni e servizi dovrà esperire procedure ad evidenza pubblica nei limiti e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
7. La società ha facoltà di promuovere, a titolo gratuito, la collaborazione e/o di aderire agli organismi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali, alle Aziende sanitarie, alle Università che si occupano della gestione delle problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale.
8. La società è inoltre tenuta a dare realizzazione ai progetti, connessi alle attività dell'oggetto sociale, approvati dalla Giunta Regionale della Valle d'Aosta.

TITOLO II

Capitale sociale – Azioni – Finanziamenti, versamenti e strumenti finanziari - Obbligazioni

Articolo 5

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è stabilito in € 950.000,00 (novecentocinquantamila e centesimi zero) ed è suddiviso in n. 950 (novecentocinquanta) azioni ordinarie da € 1.000,00 (mille e centesimi zero) cadauna.
2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura (ivi compresi i diritti su tali beni) e di crediti, ai sensi del Codice civile. In tal caso, le azioni corrispondenti dovranno essere interamente liberate al momento della sottoscrizione dei relativi conferimenti.
3. La REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA è azionista unico della società.

Articolo 6

(Azioni)

1. La partecipazione al capitale sociale è rappresentata da azioni ordinarie per un valore non superiore a quello del suo conferimento.
2. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto e conferisce al possessore uguali diritti. La società non ha l'obbligo di emettere azioni.

Articolo 7

(Finanziamenti, versamenti, strumenti finanziari)

1. La società potrà acquisire dall'azionista finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con diritto a restituzione della somma versata, secondo le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia fiscale e di raccolta di risparmio tra il pubblico.
2. L'azionista può effettuare a favore della società versamenti in conto futuri aumenti di capitale.
3. La società, compatibilmente ai regolamenti attuativi, previa deliberazione da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6 del Codice civile, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Articolo 8

(Obbligazioni)

1. La società può emettere obbligazioni nominative o al portatore, ai sensi dell'articolo 2410 e seguenti del Codice civile.


TITOLO III

Assemblee degli azionisti

Articolo 9

(Assemblea)

1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o in presenza di particolari esigenze di cui all'articolo 2364, comma 2 del Codice civile, tale termine può essere prorogato a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma dovrà essere segnalato dagli amministratori nella relazione sulla gestione della società.
3. All'Assemblea ordinaria sono riservate le materie in tal senso indicate dal Codice civile o da altre



- disposizioni di legge o del presente statuto e inoltre:
- l'approvazione del programma annuale e pluriennale dell'attività;
 - la definizione della pianta organica;
 - l'assunzione e il trattamento contrattuale dei Dirigenti;
 - l'approvazione dei regolamenti per lo svolgimento dell'attività del Consiglio di Amministrazione e per lo svolgimento delle attività per la realizzazione dell'oggetto sociale;
 - compravendita o costituzione di diritti reali su beni immobili per un importo superiore a € 200.000,00;
 - accensione di finanziamenti per importi superiori a € 200.000,00;
 - concessione di garanzie generali o reali.

4. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge e dal presente statuto:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sull'emissione di obbligazioni;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto.

5. L'azionista ha diritto di voto per ogni azione. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Il voto segreto non è ammesso.

6. Ha diritto di intervenire o farsi rappresentare in Assemblea l'azionista unico che, almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbia depositato le azioni, se emesse, presso la sede sociale o presso le Banche indicate nell'avviso di convocazione al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e votare in Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2372 del Codice civile. All'Assemblea può, altresì, partecipare a norma del presente statuto e qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Articolo 10
(Convocazione dell'Assemblea)

1. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso ricevuto dall'azionista unico almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.

2. L'avviso è da inviarsi anche a tutti i Consiglieri e a tutti i membri del Collegio sindacale e deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie iscritte all'ordine del giorno da trattare. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda o ulteriore convocazione il quale non può coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima o precedente convocazione, nel caso in cui l'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

3. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso il telefax) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

4. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita ai sensi del Codice civile e può validamente deliberare quando sia rappresentato, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi (singolarmente considerati); in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.


5. L'Assemblea potrà svolgersi validamente per teleconferenza o videoconferenza o con l'ausilio di altri sistemi di intervento a distanza mediante collegamento audio/visivo delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali, a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario dell'adunanza i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- tutti i partecipanti possano intervenire e sia loro consentito di seguire la contestuale discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati potendo visionare, ricevere e trasmettere documentazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

6. L'Assemblea è, inoltre, convocata in via ordinaria o straordinaria ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge o dallo statuto. Restano ferme le ipotesi di convocazione dell'Assemblea su richiesta dei soci ai sensi dell'articolo 2367 del Codice civile che dovrà indicare gli argomenti da trattare nell'avviso di convocazione.

Articolo 11
(Presidenza, segreteria, verbalizzazione)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento di quest'ultimo, dall'amministratore presente più anziano di età in carica e, subordinatamente,





da persona designata dall'azionista unico.

2. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità dell'eventuale delega.

3. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio e che è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente e che viene nominato nello stesso modo per la redazione del verbale, salvo che questo per legge debba essere redatto da un Notaio.

4. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

5. Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario o dal Notaio.

TITOLO IV Amministrazione

Articolo 12

(Organo amministrativo)

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero massimo di cinque (5) membri, compreso il Presidente della società.

2. Al Consiglio di amministrazione compete il perseguimento di tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea per i quali necessita di specifica autorizzazione.

3. Il Consiglio di amministrazione appronta ed approva eventuali regolamenti per lo svolgimento della propria attività e per lo svolgimento delle attività per la realizzazione dell'oggetto sociale, quest'ultimo di concerto con le strutture regionali in relazione ai servizi affidati che verranno sottoposti alla definitiva approvazione dell'Assemblea.

4. Il Consiglio di amministrazione esercita tali poteri direttamente o, previa delega ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2381 del Codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione, relativamente alle attribuzioni delegabili per legge, ha facoltà di nominare procuratori o mandatari ad negotia per determinati atti o determinate categorie di atti.

5. L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile, dalla Giunta regionale.

6. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, fatta salva la possibilità di rinomina. Decadono, vengono revocati e sostituiti a norma dell'articolo 2449 del Codice civile.


7. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso, si applica la disciplina di cui all'articolo 2386, ultimo comma del Codice civile.

8. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente e, in caso di sua assenza, dall'amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione che, di volta in volta designerà un Segretario, che può essere anche estraneo al Consiglio.

9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando almeno due consiglieri ne facciano domanda scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

10. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente. L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) contenenti il giorno, il luogo, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare, da spedire almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso il telefax e la posta elettronica) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza, l'adunanza viene convocata con telefax o con posta elettronica da spedire almeno un (1) giorno prima dell'adunanza. Nel caso di ricorso al telefax o alla posta elettronica o ad altro mezzo sopra indicato idoneo allo scopo, gli avvisi devono essere spediti al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori e dai sindaci effettivi. L'adunanza del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata come previsto, qualora siano presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi in carica.

11. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato e dove siano presenti il Presidente ed il Segretario dell'adunanza al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio/videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire le discussioni ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.





Handwritten initials or signature in the top right corner.

12. Ciascun consigliere dispone di un voto.
13. Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processo verbale firmate da chi presiede il Consiglio di Amministrazione e dal Segretario.
14. Il Consiglio di Amministrazione fornisce, su richiesta dell'azionista, ogni informazione utile in merito all'andamento della gestione e del piano degli investimenti.
15. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.
16. I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 13
(Rappresentanza della società)

1. La legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, quale attore o convenuto, spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione e agli eventuali amministratori delegati nei limiti dei poteri ad essi conferiti, i quali curano anche i rapporti istituzionali garantendo l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

TITOLO V
Controllo

Articolo 14
(Collegio sindacale)

1. La società nomina il Collegio sindacale quale organo di vigilanza e di controllo gestionale della società.
2. Il Collegio sindacale si compone del Presidente e di due (2) sindaci effettivi e di due (2) sindaci supplenti, tutti scelti nell'apposito registro dei revisori legali e delle società di revisione, tutti nominati, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile, dalla Giunta regionale, i quali durano in carica tre esercizi e decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.
3. Il Collegio sindacale eserciterà, ai sensi della legislazione vigente, anche la revisione legale dei conti.
4. I sindaci sono rieleggibili.
5. I compensi sono determinati dall'Assemblea sulla base delle apposite tariffe professionali, ad eccezione dell'intero primo triennio di nomina, per il quale gli stessi sono stabiliti secondo il minimo della tariffa professionale.
6. Le adunanze del Collegio sindacale devono svolgersi nel luogo ove è presente il Presidente e possono svolgersi anche per audio/videoconferenza purché sia consentito:
 - al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

TITOLO VI
Bilancio - Scioglimento - Rinvio

Articolo 15
(Bilancio)

1. La durata dell'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, completo della relazione sulla gestione.
3. Il bilancio deve essere presentato dagli Amministratori all'Assemblea per la sua approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale lo richiedano, il bilancio può essere presentato all'Assemblea entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. L'eventuale utile netto risultante dal bilancio, è ripartito come segue:
 - il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - il residuo verrà destinato all'accantonamento a riserve straordinarie o a favore di fondi di accantonamento speciale o ad erogazioni straordinarie o rinviandolo in tutto o in parte agli esercizi successivi o a diversa destinazione secondo le determinazioni dell'Assemblea stessa.
5. Il pagamento dei dividendi è effettuato secondo le modalità ed i tempi fissati dall'organo amministrativo, ma comunque entro l'anno in cui l'Assemblea ne ha deliberato la distribuzione.
6. Il diritto al dividendo si prescrive a favore della società in cinque (5) anni dal giorno in cui esso è diventato esigibile.



Articolo 16
(Scioglimento)

1. La società può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea.
2. Nel caso di scioglimento della società, l'Assemblea fissa, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, le modalità della liquidazione e provvede alla nomina dei liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.
3. La revoca dello scioglimento della società potrà essere deliberata dall'Assemblea anche in fase di liquidazione, con le maggioranze richieste per le modificazioni dello statuto.

Articolo 17
(Controllo analogo)

1. L'espletamento del controllo analogo esercitato da parte dell'azionista unico avviene mediante:
 - la nomina, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile, di tutti i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
 - la consultazione presso la società di tutta la documentazione sulla gestione del patrimonio conferito, l'andamento generale della gestione e sulle concrete scelte operative, nonché sull'organizzazione dei servizi affidati, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa;
 - l'invio, senza ritardo, anche su richiesta dell'azionista, del bilancio di esercizio, anche con chiusura contabile infrannuale con gli scostamenti motivati del piano dell'attività e degli altri eventuali documenti di tipo programmatico e contabile;
 - il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
 - il controllo, mediante redazione ed invio di un'apposita relazione sulla gestione da effettuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione;
 - la costituzione di uno o più comitati esecutivi per ciascuna tipologia di attività presente nell'oggetto sociale, composti dal Presidente del Consiglio di amministrazione (o suo delegato) e dal dirigente della struttura regionale competente in relazione ai servizi affidati, quale utile strumento di coordinamento con la società sia per l'esercizio del controllo analogo. Gli oneri derivanti dall'esercizio di tale funzione da parte del Comitato esecutivo non graveranno sul bilancio della società.

Articolo 18
(Computo dei termini)

1. Tutti i termini previsti nel presente statuto, se non diversamente stabilito, vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Articolo 19
(Foro competente)

1. Il foro competente è quello di Aosta.

Articolo 20
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice civile ed alle leggi speciali in materia della Repubblica italiana.

In originale firmato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 21/03/2011 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li 21/03/2011

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Per copia conforme ad uso amministrativo

Aosta, li




REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIREZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si attesta che la presente copia, composta di n. 35 (tre e mezzo) fogli — è autentica e conforme all'originale depositato presso questo Ufficio.

Aosta, li

23 MAR 2011

Il Direttore
Massimo BALESTRA



"C" 16844/8499

AGENZIA 66046 CONTO _____ ABI 02008 CAB 01177

RICHIESTA DI VERSAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI

Società costituenda: Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A - Comune di Aosta
(denominazione o ragione sociale e sede legale)

Forma costitutiva: Società per Azioni
(soc. per azioni o in accom. per azioni, oppure a resp. lim.)

Oggetto sociale Regionale: svolg. servizi strumentali a supporto di attività di competenza

Capitale Sociale: euro 950.000,00

Importo da versare: euro 950.000,00


Da parte del Signor: REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA Legale Rappresentante ROLLANDIN
Augusto in qualità di Presidente
(cognome e nome, luogo e data di nascita e indirizzo di chi effettua il versamento)

AI SENSI DELL'ART.: 2342 c.c. (Spa) 2454 c.c. (S.a.p.a.) 2464 c.c. (Srl)

Cittadinanza	Cognome e Nome o Ragione sociale	Luogo e data di nascita o N.ro iscrizione Registro Società e CCIAA	Indirizzo	Importo versato
	regione Autonoma Valle d'Aosta		Piazza Belfegyes 1 11100 AOSTA AG	950.000,00

TOTALE versato euro **950.000,00**

[Handwritten signature]



Il versamento è stato fatto ed accettato alle seguenti condizioni:

Art.1 In caso di società regolarmente costituita ed iscritta al Registro delle Imprese, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono gli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società stessa, muniti dei necessari poteri, o persone dagli stessi delegate, previa produzione di procura notarile in originale o copia autentica.

Art. 2 Ai fini della restituzione delle somme versate, in caso di avvenuta costituzione della società, devono essere presentati alla Banca i seguenti documenti: i) certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente - rilasciato in data recente e comunque non anteriore a dieci giorni lavorativi - attestante che la società è stata iscritta nel registro delle imprese e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato devono altresì risultare le generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, muniti dei necessari poteri, precisando se a firma congiunta o disgiunta; ii) copia autentica dell'atto costitutivo della società al quale deve essere stata allegata in originale la ricevuta di versamento.

Art. 3 In caso di mancata costituzione della società o di mancata iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, le somme versate dovranno essere restituite ai soci sottoscrittori congiuntamente e/o al soggetto dagli stessi delegato, previa produzione di procura notarile in originale o copia autentica.

Art. 4 Ai fini della restituzione delle somme versate, in caso di mancata costituzione della società, deve essere prodotto certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente - rilasciato in data recente comunque non anteriore a cinque giorni lavorativi - attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto relativo alla società che si doveva costituire; dichiarazione, di tutti i sottoscrittori o del soggetto dagli stessi delegato, di rinuncia definitiva alla costituzione della società. In caso di mancata iscrizione della società nel Registro delle Imprese entro 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto costitutivo e certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente - rilasciato in data successiva di almeno 90 giorni rispetto alla stipulazione stessa - attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto, relativo alla società che si doveva costituire. In entrambi i casi deve essere presentata l'originale della ricevuta di versamento.

Art. 5 La restituzione delle somme, ai sensi degli articoli precedenti, può avvenire: i) in contanti contro quietanza rilasciata dai soggetti legittimati; ii) mediante accreditamento su conto corrente intestato alla società, in caso di avvenuta costituzione; iii) attraverso emissione di assegno circolare "non trasferibile" intestato alla società o, nell'ipotesi di cui all'art. 3, intestato ai soggetti legittimati.

Art. 6 Nel caso in cui i soggetti legittimati alla restituzione delle somme non siano in grado di presentare l'originale della ricevuta devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manleva la Banca da ogni eventuale danno che possa derivare a qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.

POLLEIN, li 24/03/2011

Firma di colui che effettua il versamento

X



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

DATA, TIMBRO, GENERALITA', FIRMA E
MATICOLA DEL GESTORE CHE HA ESEGUITO
LA VERIFICA DEI DOCUMENTI RICHIESTI

U304295

28 2011


DATA, TIMBRO E SIGLA DEL CASSIERE CHE HA
ESEGUITO L'OPERAZIONE

U304295

28 2011

N.14843 di repertorio

Io dottor Antonio Marzani, Notaio in Aosta, iscritto al Collegio notarile del distretto di Aosta, certifico che la presente copia fotostatica composta da un foglio è conforme al suo originale. Aosta, Piazza Albert Deffeyes n.1, presso gli Uffici della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ventotto marzo duemilaundici (28.3.2011).



Antonio Marzani notaio



"D" n. 14864/86 PE

STATUTO
DELLA SOCIETA' DI SERVIZI VALLE D'AOSTA S.P.A.

TITOLO I

Denominazione - Sede e domicilio - Durata - Oggetto sociale

Articolo 1

(Denominazione)

1. E' costituita una società per azioni sotto la denominazione sociale di "SOCIETA' DI SERVIZI VALLE D'AOSTA S.p.A." in francese "SOCIETE DE SERVICES VALLEE D'AOSTE S.p.A." nel prosieguo indicata anche come "la società", ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione).

Articolo 2

(Sede e domicilio)

1. La società ha sede nel Comune di Quart (AO), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese. Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione, nei modi di legge e in conformità al presente statuto, potrà trasferire la sede legale all'interno del suddetto Comune o in un Comune diverso e altresì istituire anche uffici amministrativi decentrati, succursali e agenzie. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta la modifica del presente statuto.

3. Il domicilio dell'azionista unico, degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta ufficialmente depositato presso la sede della società e risultante dai libri sociali.

Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate dal Consiglio di Amministrazione a cura del soggetto interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 3

(Durata)

1. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata dall'Assemblea straordinaria.

Articolo 4

(Oggetto sociale)

1. La società ha per oggetto lo svolgimento di servizi strumentali volti a supportare le attività e i servizi che istituzionalmente competono all'Amministrazione regionale, ed in particolare le seguenti attività:

a) l'assistenza e il sostegno, anche educativo, alle persone affette da patologie fisiche o psichiche, ai disabili e agli anziani;

b) l'assistenza a favore di individui, comunità e famiglie allo scopo di prevenire e risolvere situazioni di bisogno e di favorire la piena autonomia, attivando relazioni di aiuto personale e sociale oltre che organizzando e promuovendo prestazioni e servizi;



c) lo svolgimento di attività di formazione ed aggiornamento nel campo dei servizi alla persona; _____

d) l'organizzazione e l'assistenza nelle attività di valorizzazione e custodia dei beni culturali, nonché nella gestione di attività culturali o fieristiche; _____

e) il supporto nella gestione dei cantieri di lavoro per l'esecuzione in amministrazione diretta degli interventi di cui alle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), e 4 agosto 2009, n. 26 (Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità). _____

Essa può, inoltre, svolgere ogni ulteriore servizio affidato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta in riferimento all'oggetto sociale e può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale. _____

2. La società, nel rispetto degli indirizzi impartiti dall'azionista unico, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari e finanziarie o economiche e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, ad esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio e di quelle altre che risultino vietate da vigenti o future disposizioni di legge e purché si tratti di attività che abbiano attinenza, siano connesse e siano necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale. _____

3. La società, come disposto dall'articolo 13 del D.L. 223/2006, non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti diversi dall'azionista unico, nè in affidamento diretto nè con espletamento di procedure ad evidenza pubblica, nè partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. _____

4. I servizi riportati nell'oggetto sociale potranno essere affidati dalla Regione alla società in maniera diretta (in house). _____

5. La società uniforma tutte le proprie attività ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. _____

6. La società è assimilata ad organismo di diritto pubblico e, pertanto, per l'approvvigionamento di beni e servizi dovrà esperire procedure ad evidenza pubblica nei limiti e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. _____

7. La società ha facoltà di promuovere, a titolo gratuito, la collaborazione e/o di aderire agli organismi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali, alle Aziende sanitarie, alle Università che si occupano della gestione delle problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale. _____

8. La società è inoltre tenuta a dare realizzazione ai progetti, connessi alle attività dell'oggetto sociale, approvati dalla Giunta Regionale della Valle d'Aosta. _____

TITOLO II

Capitale sociale - Azioni - Finanziamenti, versamenti e strumenti finanziari - Obblighi

Articolo 5

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è stabilito in € 950.000,00 (novecentocinquantamila e centesimi zero) ed è suddiviso in n. 950 (novecentocinquanta) azioni ordinarie da € 1.000,00 (mille e centesimi zero) ciascuna. _____

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura (ivi _____

compresi i diritti su tali beni) e di crediti, ai sensi del Codice civile. In tal caso, le azioni corrispondenti dovranno essere interamente liberate al momento della sottoscrizione dei relativi conferimenti.

3. La REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA è azionista unico della società.

Articolo 6

(Azioni)

1. La partecipazione al capitale sociale è rappresentata da azioni ordinarie per un valore non superiore a quello del suo conferimento.
2. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto e conferisce al possessore uguali diritti. La società non ha l'obbligo di emettere titoli azionari.

Articolo 7

(Finanziamenti, versamenti, strumenti finanziari)

1. La società potrà acquisire dall'azionista finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con diritto a restituzione della somma versata, secondo le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia fiscale e di raccolta di risparmio tra il pubblico.
2. L'azionista può effettuare a favore della società versamenti in conto futuri aumenti di capitale.
3. La società, compatibilmente ai regolamenti attuativi, previa deliberazione da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6 del Codice civile, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Articolo 8

(Obbligazioni)

1. La società può emettere obbligazioni nominative o al portatore, ai sensi dell'articolo 2410 e seguenti del Codice civile.

TITOLO III

Assemblee degli azionisti

Articolo 9

(Assemblea)

1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o in presenza di particolari esigenze di cui all'articolo 2364, comma 2 del Codice civile, tale termine può essere prorogato a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma dovrà essere segnalato dagli amministratori nella relazione sulla gestione della società.
3. All'Assemblea ordinaria sono riservate le materie in tal senso indicate dal Codice civile o da altre disposizioni di legge o del presente statuto e inoltre:
 - l'approvazione del programma annuale e pluriennale dell'attività;
 - la definizione della pianta organica;
 - l'assunzione e il trattamento contrattuale dei Dirigenti;
 - l'approvazione dei regolamenti per lo svolgimento dell'attività del Consiglio di Amministra-

zione e per lo svolgimento delle attività per la realizzazione dell'oggetto sociale: _____

- la compravendita o la costituzione di diritti reali su beni immobili per un importo superiore a € 200.000,00; _____

- l'accensione di finanziamenti per importi superiori a € 200.000,00; _____

- la concessione di garanzie generali o reali. _____

4. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge e dal presente statuto: _____

- sulle modificazioni dello statuto; _____

- sull'emissione di obbligazioni; _____

- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; _____

- su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto. _____

5. L'azionista ha diritto di voto per ogni azione. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Il voto segreto non è ammesso. _____

6. Ha diritto di intervenire o farsi rappresentare in Assemblea l'azionista unico che, almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbia depositato i titoli, se emessi, presso la sede sociale o presso le Banche indicate nell'avviso di convocazione al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e votare in Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2372 del Codice civile. All'Assemblea può, altresì, partecipare a norma del presente statuto e qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Articolo 10

(Convocazione dell'Assemblea)

1. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso ricevuto dall'azionista unico almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea. _____

2. L'avviso è da inviarsi anche a tutti i Consiglieri e a tutti i membri del Collegio sindacale e deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie iscritte all'ordine del giorno da trattare. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda o ulteriore convocazione il quale non può coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima o precedente convocazione, nel caso in cui l'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita. _____

3. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso il telefax) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. _____

4. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita ai sensi del Codice civile e può validamente deliberare quando sia rappresentato, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi (singolarmente considerati); in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. L'Assemblea potrà svolgersi validamente per teleconferenza o videoconferenza o con l'ausilio di altri sistemi di intervento a distanza mediante collegamento audio/visivo delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali, a condizione che: _____

sono presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario dell'adunanza i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale; _____

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli

interventuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione: _____

- tutti i partecipanti possano intervenire e sia loro consentito di seguire la contestuale discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati potendo visionare, ricevere e trasmettere documentazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. _____

6. L'Assemblea è, inoltre, convocata in via ordinaria o straordinaria ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge o dallo statuto. Restano ferme le ipotesi di convocazione dell'Assemblea su richiesta dei soci ai sensi dell'articolo 2367 del Codice civile che dovrà indicare gli argomenti da trattare nell'avviso di convocazione. _____

Articolo 11

(Presidenza, segreteria, verbalizzazione)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento di quest'ultimo, dall'amministratore presente più anziano di età in carica e, subordinatamente, da persona designata dall'azionista unico. _____

2. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità dell'eventuale delega. _____

3. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio e che è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente e che viene nominato nello stesso modo per la redazione del verbale, salvo che questo per legge debba essere redatto da un Notaio. _____

4. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio. _____

5. Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario o dal Notaio. _____

TITOLO IV

Amministrazione

Articolo 12

(Organo amministrativo)

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero massimo di cinque (5) membri, compreso il Presidente della società. _____

2. Al Consiglio di amministrazione compete il perseguimento di tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea per i quali necessita di specifica autorizzazione. _____

3. Il Consiglio di amministrazione appronta ed approva eventuali regolamenti per lo svolgimento della propria attività e per lo svolgimento delle attività per la realizzazione dell'oggetto sociale, quest'ultimo di concerto con le strutture regionali in relazione ai servizi affidati che verranno sottoposti alla definitiva approvazione dell'Assemblea. _____

4. Il Consiglio di amministrazione esercita tali poteri direttamente o, previa delega ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2381 del Codice civile. _____



Il Consiglio di Amministrazione, relativamente alle attribuzioni delegabili per legge, ha facoltà di nominare procuratori o mandatari ad negotia per determinati atti o determinate categorie di atti.

5. L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile, dalla Giunta regionale.

6. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, fatta salva la possibilità di rinomina. Decadono, vengono revocati e sostituiti a norma dell'articolo 2449 del Codice civile.

7. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso, si applica la disciplina di cui all'articolo 2386, ultimo comma del Codice civile.

8. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente e, in caso di sua assenza, dall'amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione che, di volta in volta designerà un Segretario, che può essere anche estraneo al Consiglio.

9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando almeno due consiglieri ne facciano domanda scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

10. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente. L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) contenenti il giorno, il luogo, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare, da spedire almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso il telefax e la posta elettronica) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza, l'adunanza viene convocata con telefax o con posta elettronica da spedire almeno un (1) giorno prima dell'adunanza. Nel caso di ricorso al telefax o alla posta elettronica o ad altro mezzo sopra indicato idoneo allo scopo, gli avvisi devono essere spediti al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori e dai sindaci effettivi. L'adunanza del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata come previsto, qualora siano presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi in carica.

11. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato e dove siano presenti il Presidente ed il Segretario dell'adunanza al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio/videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire le discussioni ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

12. Ciascun consigliere dispone di un voto.

13. Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processo verbale firmate da chi presiede il Consiglio di Amministrazione e dal Segretario.

14. Il Consiglio di Amministrazione fornisce, su richiesta dell'azionista, ogni informazione utile in merito all'andamento della gestione e del piano degli investimenti.

15. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

16. I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assem-

blea, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 13

(Rappresentanza della società)

1. La legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, quale attore o convenuto, spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione e agli eventuali amministratori delegati nei limiti dei poteri ad essi conferiti, i quali curano anche i rapporti istituzionali garantendo l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

TITOLO V

Controllo

Articolo 14

(Collegio sindacale)

1. La società nomina il Collegio sindacale quale organo di vigilanza e di controllo gestionale della società.

2. Il Collegio sindacale si compone del Presidente e di due (2) sindaci effettivi e di due (2) sindaci supplenti, tutti scelti nell'apposito registro dei revisori legali e delle società di revisione, tutti nominati, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile, dalla Giunta regionale, i quali durano in carica tre esercizi e decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

3. Il Collegio sindacale eserciterà, ai sensi della legislazione vigente, anche la revisione legale dei conti.

4. I sindaci sono rieleggibili.

5. I compensi sono determinati dall'Assemblea sulla base delle apposite tariffe professionali, ad eccezione dell'intero primo triennio di nomina, per il quale gli stessi sono stabiliti secondo il minimo della tariffa professionale.

6. Le adunanze del Collegio sindacale devono svolgersi nel luogo ove è presente il Presidente e possono svolgersi anche per audio/videoconferenza purché sia consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

TITOLO VI

Bilancio - scioglimento - rinvio

Articolo 15

(Bilancio)

1. La durata dell'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, completo della relazione sulla gestione.

3. Il bilancio deve essere presentato dagli Amministratori all'Assemblea per la sua approva-

zione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale lo richiedano, il bilancio può essere presentato all'Assemblea entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. _____

4. L'eventuale utile netto risultante dal bilancio, è ripartito come segue: _____

- il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale; _____

- il residuo verrà destinato all'accantonamento a riserve straordinarie o a favore di fondi di accantonamento speciale o ad erogazioni straordinarie o rinviandolo in tutto o in parte agli esercizi successivi o a diversa destinazione secondo le determinazioni dell'Assemblea stessa.

5. Il pagamento dei dividendi è effettuato secondo le modalità ed i tempi fissati dall'organo amministrativo, ma comunque entro l'anno in cui l'Assemblea ne ha deliberato la distribuzione.

6. Il diritto al dividendo si prescrive a favore della società in cinque (5) anni dal giorno in cui esso è diventato esigibile. _____

Articolo 16

(Scioglimento)

1. La società può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea. _____

2. Nel caso di scioglimento della società, l'Assemblea fissa, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, le modalità della liquidazione e provvede alla nomina dei liquidatori, fissandone i poteri e i compensi. _____

3. La revoca dello scioglimento della società potrà essere deliberata dall'Assemblea anche in fase di liquidazione, con le maggioranze richieste per le modificazioni dello statuto. _____

Articolo 17

(Controllo analogo)

1. L'espletamento del controllo analogo esercitato da parte dell'azionista unico avviene mediante:

- la nomina, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile, di tutti i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; _____

- la consultazione presso la società di tutta la documentazione sulla gestione del patrimonio conferito, l'andamento generale della gestione e sulle concrete scelte operative, nonché sull'organizzazione dei servizi affidati, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa; _____

- l'invio, senza ritardo, anche su richiesta dell'azionista, del bilancio di esercizio, anche con chiusura contabile infrannuale con gli scostamenti motivati del piano dell'attività e degli altri eventuali documenti di tipo programmatico e contabile; _____

- il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità; _____

- il controllo, mediante redazione ed invio di un'apposita relazione sulla gestione da effettuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione; _____

- la costituzione di uno o più comitati esecutivi per ciascuna tipologia di attività presente nell'oggetto sociale, composti dal Presidente del Consiglio di amministrazione (o suo delegato) e del dirigente della struttura regionale competente in relazione ai servizi affidati quale utile strumento di coordinamento con la società per l'esercizio del controllo analogo. Gli oneri derivanti dall'esercizio di tale funzione da parte del Comitato esecutivo non graveranno sul bilancio della società. _____

Articolo 18

(Computo dei termini)

1. Tutti i termini previsti nel presente statuto, se non diversamente stabilito, vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Articolo 19

(Foro competente)


1. Il foro competente è quello di Aosta.

Articolo 20

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice civile ed alle leggi speciali in materia della Repubblica italiana.

Augusto Mancini



Copia conforme all'originale, sottoscritto ai sensi di legge

composta da quattro copie gli.

Per gli usi consentiti

Aosta, 6/6/2011

